

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Proroga e modifica del 29 marzo 2012

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004, del 18 agosto 2005, del 20 febbraio 2009, del 10 marzo 2009, del 14 gennaio 2011 e del 24 ottobre 2011¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi, è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Accordo aggiuntivo 2012 al Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Art. 17, cpv. 1 e 14 Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali)

¹ Salari base: Per le classi salariali elencate qui di seguito valgono i seguenti salari base cui il lavoratore ha diritto come salario minimo. Restano riservati casi particolari ai sensi dell'articolo 17 capoverso 8 del presente contratto. In tutta la Svizzera i salari base per ogni classe salariale, espressi in franchi svizzeri, ammontano al mese a:

Classe salariali				
Q	A	B 1	B 2	C
mese	mese	mese	mese	mese
5218.–	5004.–	4692.–	4336.–	4128.–

¹ FF 1999 8667, 2002 437 5360, 2004 4287, 2005 4641, 2009 793 1365, 2011 797 7667

Il salario orario viene calcolato come segue: salario mensile diviso per 182,5 = salario orario

(...)

¹⁴ Adeguamenti salariali

1. I salari effettivamente versati in tutte le classi salariali verranno aumentati, a livello generale, per 25 franchi svizzeri al mese (15 centesimi all'ora).
2. I salari effettivamente versati in tutte le classi salariali verranno aumentati, a livello individuale, sulla base del rendimento, per 10 franchi svizzeri al mese (5 centesimi all'ora). La distribuzione della quota di salario individuale sulla base del rendimento spetta al datore di lavoro.
3. Per ogni singola azienda, i lavoratori hanno il diritto collettivo al rispetto della quota generale e di quella individuale, pari a 35 franchi svizzeri, rispettivamente 20 centesimi.

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17, cpv. 14, del contratto collettivo di lavoro.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2012 e ha effetto sino al 31 dicembre 2012.

29 marzo 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova